COMUNE DI CERETTO LOMELLINA

Provincia di Pavia



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22/03/2021

Sommario

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	4
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	5
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO	5
Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO	5
TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER	
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI	
ALL'INSTALLAZIONE DEGLIIMPIANTI	6
CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO	
PUBBLICO	6
Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	6
Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	7
Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE	8
Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
Art. 9- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE	9
Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	9
Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE	10
Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	10
Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE	10
Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	11
CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI	
IMPIANTI PUBBLICITARI	11
Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEG	
IMPIANTI PUBBLICITARI	11
Art. 16 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE	12
Art. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	13
Art. 18 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE Art. 19 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE	13
Art. 19 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE Art. 20 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	14
	14
Art. 21 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	14
CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI	15
Art. 22 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	15
Art. 23 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI	16
Art. 24 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	16
Art. 25 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
Art. 26 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	17
TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE	17
Art. 27 – VERSAMENTO	17
Art. 28 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE	18
Art. 29- SANZIONI	19
Art. 30 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	19
Art. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	20
TITOLO IV – TARIFFA	20
CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI	20

Art. 32 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	20
Art. 33 -SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	22
Art. 34 – TARIFFA STANDARD ANNUA	22
Art. 35 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	22
Art. 36 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	23
Art. 37 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA	
FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	23
Art. 38 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE	23
Art. 39 – RIDUZIONI	23
Art. 40 – ESENZIONI	23
CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	24
Art. 41 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	24
Art. 42 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	25
Art. 43 – TARIFFA STANDARD ANNUA	26
Art. 44 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA	26
Art. 45 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE	26
Art. 46 – RIDUZIONI	26
Art. 47 – ESENZIONI	26
TITOLI V – NORME FINALI	28
Art. 48 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	28
Art. 49 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	28

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Ceretto Lomellina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA),
- 2. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- 5. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni e riduzioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.
- 6. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

- 1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
 - c) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

- 1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Ceretto Lomellina, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione del canone.
- 3. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992.

Art. 4 - SOGGETTO PASSIVO

- 1. Il soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLIIMPIANTI

CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

- 1. Le occupazioni di suolo pubblico devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima.
- 2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente.
- 3. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Comunale con consegna a mano o raccomandata **A/R** e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché' le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché' la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché' la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- 4. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio.
- 5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

- 1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
- 2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente provvede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine iniziale del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio Protocollo Comunale, come risultante dall'apposito avviso.
- 4. L'ufficio competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di integrazione indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
- 6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la lettera raccomandata di cui al comma precedente.
- 7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 8. Il provvedimento di concessione, rilasciato dal competente ufficio, è comunicato all'interessato nel termine di 10 giorni dalla adozione del medesimo.
- 9. Qualora, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, si renda necessaria la previsione di un deposito cauzionale a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, l'entità della medesima è determinata nel provvedimento concessorio.
- 10. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica, da parte del responsabile del procedimento, dalla regolare esecuzione dell'operazione e dell'inesistenza di danni.
- 11. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché' l'eventuale fascia oraria di occupazione;

- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'entità del deposito cauzionale eventuali.
- 12. Le concessioni dovranno essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio competente, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale (denuncia agli organi di polizia).

Art. 7 - TIPI DI OCCUPAZIONE

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) <u>permanenti:</u> le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, anche qualora comportino l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) <u>temporanee:</u> le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
 - 2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
 - 3. L'Amministrazione Comunale può modificare o revocare la concessione per l'occupazione suolo pubblico per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:
 - a) le occupazioni effettuate senza la concessione;
 - b) le occupazioni revocate;
 - c) le occupazioni sospese;
 - d) le occupazioni dichiarate decadute;
 - e) le occupazioni scadute;
 - f) le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
 - g) le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone.
- 2. L'Ufficio comunale, previa contestazione, assegna al responsabile dell'occupazione abusiva un termine congruo per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell'area occupata. Il decorso infruttuoso del termine, comporta l'esecuzione dei predetti lavori d'ufficio. Il Responsabile dell'occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.

Art. 9- OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

- 1. Al titolare del provvedimento di concessione è fatto obbligo, salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
- a) limitare l'occupazione allo spazio od aree oggetto di concessione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo il rinnovo ottenuto prima della scadenza;
- c) utilizzare l'area concessa solo per l'uso previsto nel provvedimento, curando la manutenzione senza limitare diritti di terzi e arrecare danni ai medesimi;
- d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, l'area occupata;
- e) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- h) provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente alla concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- j) tenere l'originale del provvedimento di concessione a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- k) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo.

Art. 10 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nel termine di 60 gg. dalla data di notifica dell'avviso di messa in mora.
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- 2. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario
- 3. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dall'ufficio competente e comunicato all'interessato nel termine di 15 giorni dalla sua adozione.

Art. 11 - REVOCA, MODIFICA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

- 1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
- 2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
- 3. La restituzione dell'eventuale deposito cauzionale è disposta nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia.

Art. 12 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

- 1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
- 3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga in carta legale al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Tale proroga non comporterà rilascio di nuova autorizzazione ma andrà ad integrare quella già esistente.
- 4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
- 5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

- 1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 18 del presente regolamento.

- 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
- 4. Non è richiesto un nuovo atto di concessione in caso di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare cui sia connessa una occupazione di tipo permanente, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità' ai fini del canone.

Art. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
- 3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.
- 4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 15 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per l'installazione e la diffusione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità di seguito indicate:con consegna a mano o tramite servizio postale mediante raccomandata A/R.

- 2. La domanda deve contenere:
- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
- 3. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.
- 4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
- 5. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- 6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data di rilascio.
- 7. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.
- 8. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e dall'articolo 53 del D.P.R. 495/1992.

Art. 16 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

- 1. Sono esposizioni pubblicitarie abusive quelle:
 - a) effettuate senza l'autorizzazione;
 - b) revocate;
 - c) sospese;
 - d) dichiarate decadute;
 - e) scadute;
 - f) non rinnovate.
- 2. Il Comune di Ceretto Lomellina procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione

di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) mantenere in ordine e pulito l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e, alla scadenza della concessione, restituirlo integro e pulito;
 - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - e) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - f) provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.
- 2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
- 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 18 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.
- 2. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
- 3. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 19 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 15.
- 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 20 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) non venga ritirata entro 120 dalla data di rilascio, salvo proroga, per comprovata necessità';
 - d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione, salvo proroga, per comprovata necessità';
 - e) senza il nulla-osta del Comune, sia stata ceduta ad altri, con o senza scopo di lucro.

Art. 21 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, qualora emergano possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- 2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
- 3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 16.

CAPO III - MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 22 - INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

- 1. Il presente articolo elenca i mezzi pubblicitari individuati dall'articolo 47 del regolamento di attuazione del codice della strada. Ai fini della definizione delle dimensioni, delle caratteristiche e ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nonché delle caratteristiche di luminosità si rinvia alla disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada.
- 2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- 3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per propria luce, nè per luce indiretta.
- 4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.
- 6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- 7. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne, parapedonali, cestini, panchine, orologi, o similari) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

Art. 23 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI

- 1. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso (citare eventualmente i regolamenti approvati dal comune in materia)
- 2. La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro.
- 3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: a) amministrazione rilasciante; b) soggetto titolare; c) numero dell'autorizzazione; d) progressiva chilometrica del punto di installazione; e) data di scadenza.
- 4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
- 5. È possibile introdurre divieti per i centri storici
- 6. È possibile introdurre divieto di volantinaggio e messaggi acustici (va segnalato il dubbio sulla imponibilità)

Art. 24 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- 1. Criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno adeguarsi al territorio, inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, con l'obiettivo di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano dovrà tenere in considerazione le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà rispettare ed conformarsi al D.Lgs. 285/1992, D. Lgs.60/1993 e al D.P.R. 495/1992, al regolamento di polizia municipale e traffico.

e) la stesura del piano dovrà altresì rispettare le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) e del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Art. 25 - GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzioni, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi schermature di carattere provvisorio prospicienti
 - il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dall'ufficio tecnico comunale, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente regolamento.

Art. 26 - SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti e comunque è stabilita in complessivi mq 12 proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti.
- 2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

TITOLO III - VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 27 – VERSAMENTO

- 1. Il versamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato direttamente al Comune di Ceretto Lomellina contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
- 2. Il canone va corrisposto ad anno solare. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o

dell'autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in 3 (tre) rate con scadenza il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad Euro 1.500,00.

- 3. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè' rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
- 4. Il canone di cui al comma 1, relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
- 5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone di cui al comma 1 è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed anche al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede. In qualsiasi caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 6. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma digitale PagoPA.

Art. 28 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE

- Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:
 - a) autodichiarazione da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - b) Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita dichiarazione scritta consegnata o fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

- c) La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
- 3. La dichiarazione deve essere presentata prima dell'inizio della pubblicità sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Art. 29- SANZIONI

- 1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
- 2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ai sensi degli articoli 8 e 16, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.
- 4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.

Art. 30 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

- 1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
- 2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'abuso
- 3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione/mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 4. Qualora l'occupazione / mezzo pubblicitario costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti,

le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode. Restano fermi i poteri stabiliti dall'articolo 13, comma 2 della L. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi, viene trasmessa alla Polizia Municipale la copia del verbale. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio, secondo l'articolo 823, comma 2, del codice civile. L'ordine è notificato al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. Il Comune di Ceretto Lomellina individua nel Responsabile del Servizio Tributi, il Responsabile del canone, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di rilasciare e sottoscrivere gli atti di concessione e le relative revoche, nonché la rappresentanza in giudizio, ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti.
- 2. In caso di gestione in concessione, il concessionario individua il soggetto che assume le funzioni connesse alla figura del Responsabile del servizio, dandone comunicazione al Comune per i successivi adempimenti.

TITOLO IV – TARIFFA

CAPO I- TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI

Art. 32 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo, sono classificate in:
 - a) Permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici
- 2. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:
 - a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;
 - b) giornaliere nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
- 3. In caso di occupazioni di cui alla lett. a) dell'articolo 2 del presente regolamento, per la determinazione del canone si deve tener conto:
 - della durata;
 - della superficie espressa in metri quadrati;
 - della tipologia;
 - delle finalità;
 - della zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
- 4. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in 2 (due) categorie individuate nell'allegato A) al presente regolamento.
- 5. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.
 - Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, sono definite dalla Giunta Comunale.
- 6. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
- 7. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari (nei casi esplicitamente previsti dalla legge), con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici. Per i mezzi e impianti pubblicitari, che insistono su suolo pubblico, si applica unicamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato mediante apposito coefficiente moltiplicatore.
- 8. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali
- 9. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

- 10. Il canone determinato secondo quanto indicato al comma 1, può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreti derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
- 11. In caso di passi carrabili la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 12. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 33 -SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- 1. Fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 829 della L. 160/2019 per il canone relativo al sottosuolo e serbatoi, ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. 2 (due) categorie come definite nell'allegato A) al presente regolamento.
- 2. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, sono definite le tipologie di occupazione mediante delibera di Giunta Comunale alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta
- 3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale,

Art. 34 – TARIFFA STANDARD ANNUA

- 1. La tariffa standard annua è di Euro 30,00.
- 2. In caso di occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Qualora tali occupazioni vengano effettuate con serbatoi la tariffa ridotta ad un quarto viene applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard, ridotta ad un quarto, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. É ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 35 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.

Art. 36 - ESCLUSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

- 1. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.
- 2. La tariffa per la diffusione dei messaggi pubblicitari per le fattispecie di cui al comma 1, come definita ai sensi del capo II del presente titolo, è graduata anche in ragione dell'articolazione del territorio comunale.

Art. 37 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

- 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone, dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
- 2. L'ammontare del canone dovuto non può essere, in ogni caso, inferiore a Euro 800,00

Art. 38 - OCCUPAZIONI REALIZZATE ABUSIVAMENTE

- 1. Nel caso di occupazioni realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato *fino* al 50 per cento.
- 2. Si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
- 3. Si considerano temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 39 – RIDUZIONI

- 1. Per le occupazioni sono previste le seguenti riduzioni:
- a) eccedenti i mille metri quadrati;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
- c) con spettacoli viaggianti;

Art. 40 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI Art. 41 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

- 1. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) dell'articolo 2 del presente regolamento per la determinazione del canone si deve tener conto della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
- 2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
- 3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 5. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

- 7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
- 9. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base ad un metro quadrato a persona.
- 10. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari ad un metro quadrato ad apparecchio.
- 11. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 12. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.
- 13. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.
- 14. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore approvato dalla giunta comunale in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - dimensione superiore a un metro quadrato;
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
 - stagionalità e flussi turistici.

Art. 42 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è unico.

Art. 43 – TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua, che si applica nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento, è di Euro 30,00.

Art. 44 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,60.

Art. 45 - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI REALIZZATA ABUSIVAMENTE

- 1. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato *fino al 50 per cento*.
- 2. Si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile.
- 3. Si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 46 – RIDUZIONI

- 1. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari possono essere previste le seguenti riduzioni:
 - a) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
 - b) con spettacoli viaggianti;
- 2. Per quanto riguarda le pubbliche affissioni, la tariffa è ridotta alla metà nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per gli annunci mortuari;
- 3. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Art. 47 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone le seguenti pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Ceretto Lomellina e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta da altri Comuni.

2. Sono altresì esenti dal canone:

- a) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- b) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- e) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- f) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- g) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- h) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 3. In caso diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 2, lett. b), del presente Regolamento, non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

TITOLI V – NORME FINALI

Art. 48 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della L.160/2019 si intendono rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
- 2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

Art. 49 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

- Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
- 2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.